




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

Inaugurazione Anno Giudiziario 2022



Relazione del Presidente
Dott. Nicola Gaviano

CAMPOBASSO - 21 MARZO 2022

In copertina disegno di Gianni Ponzio



Tribunale Amministrativo Regionale
per il Molise

Inaugurazione Anno Giudiziario 2022

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2022

Indirizzi di saluto

Ringrazio le autorità religiose, politiche, civili e militari che hanno voluto essere presenti a questa inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise.

Ringrazio altresì il rappresentante dell'Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, e quello dell'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi, che hanno parimenti inteso partecipare alla cerimonia.

Saluto inoltre con piacere i rappresentanti del lavoro, dell'impresa, del mondo accademico. E con altrettanto piacere gli avvocati presenti del libero foro, dell'Avvocatura dello Stato e delle altre avvocature pubbliche, categorie il cui quotidiano impegno per l'assistenza dei soggetti da loro rappresentati costituisce la linfa vitale e, in definitiva, la stessa ragione d'essere della funzione di giustizia affidata dalla legge a ogni ufficio giudiziario.

Ringrazio infine il rettore del Convitto "Mario Pagano", la professoressa Rossella Gianfagna, che anche quest'anno ci ospita in questa Aula Magna. E non posso non esprimere rammarico per la lunga stagione COVID ancora in corso, che ha imposto di limitare drasticamente l'accesso alla sala, e sicuramente dissuaso non pochi invitati dall'intervenire personalmente all'evento.

Nel prosieguo vi intratterò brevemente sulle caratteristiche quantitative e qualitative più di recente assunte dal contenzioso che connota il T.A.R. per il Molise, così come sugli indici che riflettono la produttività di tale Tribunale.

Le sopravvenienze del 2021: aspetto quantitativo

Dopo l'apice, raggiunto nell'anno 2017, di 527 nuovi ricorsi in totale, l'afflusso di ricorsi negli anni successivi è andando via via calando fino al minimo, toccato nel 2020, di 368 nuovi affari complessivamente pervenuti.

Anche a livello nazionale quello del 2020 è stato peraltro un anno di minimi storici: i ricorsi pervenuti dinanzi agli Organi della Giustizia Amministrativa di primo grado sono stati allora complessivamente solo 42.049, cifra ben inferiore a quella degli anni precedenti.

Nel 2021, con un totale di 413 ricorsi proposti dinanzi al T.A.R. per il Molise, si è invertita la precedente tendenza al ribasso, pur facendosi segnare un rimbalzo non particolarmente pronunciato. Mentre, infatti, quello registrato a livello nazionale è stato nell'ordine del 15 % (essendosi passati da 42.049 ricorsi a 48.112), la risalita del numero dei ricorsi nell'ambito regionale è stata inferiore di almeno un paio di punti percentuali.

Si vedrà prossimamente l'afflusso del 2022: allo stato, con riferimento al primo bimestre dell'anno in corso, il dato acquisito, pari a 62 nuovi ricorsi, è pressoché equivalente a quello dello stesso bimestre del 2021 (63 affari).

Le sopravvenienze per materia

Il contenzioso riguardante la materia degli stranieri, che negli anni 2017 e 2018 aveva sfiorato la vetta dei 100 nuovi ricorsi per anno, è in seguito rapidamente calato. Dopo i 47 ricorsi del 2019 ce ne sono stati 38 nel 2020 e, infine, appena 26 nel 2021 (pari al 6 % circa dei nuovi affari dell'ultimo anno).

Per contro, il 2021 ha visto decollare il contenzioso concernente il Servizio Sanitario Nazionale. Questa materia, che negli anni precedenti aveva avuto una trentina di ricorsi per anno, nel 2021 ne ha avuti ben 74: sicché le sue proporzioni sono aumentate, d'un colpo, del 150 % circa (e il primo bimestre del 2022 ha visto depositare nuovi ricorsi allo stesso ritmo dell'anno 2021). La voce ha così raggiunto il 18 % delle nuove iscrizioni, sorprendentemente diventando in tal modo l'area di contenzioso di maggior consistenza, laddove a livello nazionale, nello stesso anno, il settore esprime appena il 3 % del contenzioso del Giudice Amministrativo. In proposito esiste quindi una marcata divaricazione tra il piano nazionale e quello regionale, nel quale il settore rivela delle insofferenze quasi parossistiche.

La specifica materia sembra meritevole di qualche parola in più.

Qui siamo difatti a una sorta di *bellum omnium contra omnes*, con toni sovente particolarmente accesi e contrapposizioni, di volta in volta:

- tra aree territoriali in tesi svantaggiate (naturalmente, tutte quelle che di volta in volta ricorrono al Giudice amministrativo) e le altre;
- tra l'utenza pubblica (per lo più impersonata, per l'occasione, da associazioni che si presentano in giudizio rivendicando di esserne enti rappresentativi) e la P.A.;
- tra quest'ultima, infine, e gli operatori sanitari (appartenenti, i secondi, alle più disparate classi dimensionali).

E non vi è certo bisogno di ricordare, in questa sede, che per le condizioni di dissesto proprie della finanza pubblica di settore la Regione, dopo il piano di rientro del 2007, si trova da tempo sottoposta a Commissariamento governativo, e nondimeno il dissesto, lungi dal ridursi, sembra continuare a crescere. La materia sconta quindi indubbiamente la presenza di serie difficoltà strutturali e nodi insoluti.

Il settore del Pubblico Impiego resta per contro più contenuto nelle sue oscillazioni. Il suo *trend* è però abbastanza chiaramente orientato al ribasso, giacché negli anni 2020 e 2021 ha fatto segnare, rispettivamente, 23 e 24 ricorsi, contro i 44 del 2019.

L'Edilizia/Urbanistica negli anni 2020 e 2021 si è mantenuta nell'ordine dei 40/34 ricorsi, e pertanto su valori intermedi rispetto ai suoi minimi e massimi storici (rispettivamente, 22 affari, nel 2019, e 58 nel 2016). L'incidenza della voce resta peraltro ragguardevole, in quanto prossima al 10 % delle nuove iscrizioni.

Concludendo con la materia degli Appalti, va detto che tale voce non ha fatto segnare, nel tempo, delle fluttuazioni particolarmente profonde.

Negli ultimi due anni, ad ogni modo, il dato di settore si è contratto: questo particolarmente nel 2020, con appena 16 ricorsi in materia. Nell'anno appena chiuso se ne sono contati peraltro 24, un numero in definitiva non troppo lontano dai 30 pervenuti nel 2017, il valore annuale più alto degli ultimi tempi.

Nel primo bimestre del 2022 sono infine già pervenuti ben 7 ricorsi, il che autorizzerebbe a immaginare che il nuovo anno possa concludersi con un saldo di settore in ulteriore crescita.

L'entità del contenzioso di settore, nel 2021 pari, nell'ambito regionale, al 5,84 %, è comunque stato sensibilmente inferiore al corrispondente dato nazionale (6,73 %).

Quanto ai tempi medi di definizione delle controversie in discorso nel merito, il dato riportato per il Tribunale nell'appendice alla Relazione sull'attività della Giustizia Amministrativa del Presidente Franco Frattini del 22 febbraio 2022 è pari a gg. 120, ossia una durata media leggermente superiore a quella nazionale di gg. 104. Cercheremo quindi di fare meglio.

Favorevole, per contro, è il dato dei tempi medi di definizione, per le stesse controversie, del giudizio cautelare. Il valore fatto segnare dal Tribunale è stato, infatti, di quattordici giorni, a fronte di una durata media nazionale di ventiquattro giorni (appendice alla Relazione cit., pag. 706).

La produttività del T.A.R.: aspetto quantitativo – l'organico magistratuale

L'anno appena concluso ha visto pubblicate dal Tribunale n. 344 sentenze ordinarie, e altresì 53 sentenze c.d. in forma semplificata e 35 decreti decisori (il numero delle prime è stato, quindi, superiore a quello raggiunto nel 2020).

La ricognizione dei dati riflettenti la produttività del Tribunale nel tempo evidenzia tuttavia inevitabilmente una pronunciata discontinuità, in corrispondenza con le vicende proprie dell'organico dei magistrati.

A decorrere dall'ultimo trimestre del 2018 il Tribunale ha visto difatti ridursi da quattro a tre magistrati (incluso il presidente) il proprio organico di fatto, per la mancata sostituzione di un collega transitato, al tempo, al Consiglio di Stato. Da allora il T.A.R. versa quindi in questa condizione di sottodotazione, che però si confida sia destinata a evolversi favorevolmente, nel prossimo futuro, con il riconoscimento della risorsa magistratuale mancante.

La mancanza di una sola unità potrebbe anche apparire, in assoluto, un'inezia. Ma se tale dato viene rapportato alla modesta consistenza complessiva dell'organico del T.A.R. ci si avvede immediatamente del suo impatto.

A organico pieno l'Ufficio sarebbe in grado di smaltire gradualmente, su base annua, delle consistenti quote del proprio arretrato storico, sì da poter addirittura pervenire, nel volgere di un limitato numero di anni, a una sua eliminazione (a meno di sorprendenti impennate del volume delle future iscrizioni al Registro Generale).

Nell'attuale condizione, invece, in assenza di iniziative *extra ordinem* quali le udienze straordinarie di smaltimento preordinate al perseguimento degli obiettivi del P.N.R.R., l'arretrato non solo non può essere efficacemente

aggredito, ma potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente, per quanto lentamente, nel tempo (si ricorda che i ricorsi pendenti presso il Tribunale al 31 dicembre 2020 erano 761, e un anno dopo pur sempre 740: si precisa peraltro che tali dati, se depurati dalle c.d. “false pendenze”, risultano in realtà pari rispettivamente a 733 e 697).

Un’ultima osservazione connessa all’organico magistratuale.

In passato il Tribunale si è giovato di colleghi che vi hanno prestato lunghi periodi di servizio, fornendo ad esso un importante contributo anche in termini di stabilità e continuità. L’auspicio è che tra i colleghi ora in forza al T.A.R. e i futuri arrivi non venga meno, per l’Ufficio, la possibilità di beneficiare, oltre che dell’entusiasmo e della carica vitale propri della più giovane età, anche di apprezzabili elementi di continuità nel tempo.

Colgo qui l’occasione per salutare i colleghi Marianna Scali e Daniele Busico, giunti al T.A.R. il 1° febbraio 2020 quali magistrati di prima nomina e di recente trasferiti, da questo 1° gennaio, presso nuove sedi giudiziarie. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno profuso.

Auguro inoltre il benvenuto ai colleghi Massimiliano Scalise e Francesco Avino che da poco li hanno sostituiti, e con i quali si è immediatamente instaurato un fecondo rapporto di collaborazione.

L’arretrato del T.A.R. - l’Ufficio del processo e il suo recente rafforzamento

La pendenza dinanzi al Tribunale al 31 dicembre del 2021 assomma a 740 ricorsi, che risalgono ai seguenti anni: n. 1 all’anno 2013; n. 6 all’anno 2015; n. 13 all’anno 2016; n. 31 al 2017; n. 157 al 2018; n. 117 al 2019; n. 132 al 2020; n. 284 al 2021.

Questi ricorsi, specialmente per la parte risalente agli anni più remoti, si trovano già in fase di trattazione collegiale.

Più precisamente, dei suddetti 740 ricorsi:

- 45 sono stati nel frattempo già definiti o sono in procinto di esserlo, in quanto già trattenuti in decisione all’esito di udienze di discussione nelle more intervenute;

- 10 sono sostanzialmente congelati, poiché, o sospesi per rinvio ad altri organi giudiziari, o cancellati dal ruolo, o privi di istanza di fissazione di udienza, ma non ancora maturi per la decretazione di perenzione annuale;
- 2, relativi all'anno 2016, sono ultra quinquennali, e pertanto per essi è stato inviato l'avviso di perenzione e si versa in attesa della maturazione del termine di legge per l'eventuale decretazione;
- 2 sono sul punto di essere definiti mediante decreto ai sensi dell'art. 85 del cod.proc.amm.;
- ben 157, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, si trovano già nella fase della trattazione collegiale, o per lo meno hanno già avuto fissata l'udienza pubblica di discussione.

Restano invece ancora da calendarizzare n. 524 ricorsi, dei quali, segnatamente:

- 2 relativi all'anno 2015, per i quali tuttavia si attende la maturazione del termine per l'invio dell'avviso di perenzione ultra quinquennale, che scadrà l'11 maggio 2022;
- 145 relativi all'anno 2018;
- 97 dell'anno 2019;
- 113 dell'anno 2020;
- 167 dell'anno 2021.

A fronte di questo arretrato, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha autorizzato per il corrente anno il Tribunale a tenere, come da richiesta, due udienze straordinarie di smaltimento per l'attuazione del P.N.R.R., le quali si terranno rispettivamente il 5 maggio e il 6 ottobre.

Le precedenti udienze straordinarie di smaltimento presso il T.A.R. risalgono al 2019, allorquando ne furono peraltro autorizzate solo la metà di quelle previste nell'anno 2018.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati nell'ambito del P.N.R.R. il Tribunale si sta avvalendo, oltre che del lavoro svolto quotidianamente dal personale della sezione giurisdizionale, anche dell'Ufficio per il processo, la cui composizione è stata di recente rivisitata e potenziata con l'aggiunta di un altro funzionario di area III.

E poiché all'Ufficio per il processo residuava assegnato, come tirocinante, uno solo dei tre immessivi giusta decreto presidenziale n. 42/2021, il Tribunale, proprio al fine di incrementarne la composizione in ragione dei nuovi compiti allo stesso assegnati, ha recentemente espletato una procedura per la selezione di 5 tirocinanti da ammettere al tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, procedura al cui esito hanno preso servizio dal 24 gennaio 2022 altri tre tirocinanti.

Il Tribunale ha infine stipulato una convenzione con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Regione, nella prospettiva dell'ammissione anche di praticanti avvocati a una delle forme di tirocinio previste dalla legge (art. 73 d.l. n. 69/2013; art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011; tirocinio sostitutivo di cui al D.M. 70/2016) e utili per le attività dell'Ufficio per il processo. Tanto in funzione del reperimento, attraverso tali canali istituzionali, di eventuali ulteriori aspiranti al tirocinio che, ove ammessi, potrebbero vieppiù potenziare l'Ufficio del processo.

La sinteticità degli scritti

Il tema della effettività della risposta di giustizia da parte degli uffici giudiziari si ricollega indubbiamente anche a quello della sinteticità degli atti processuali.

Il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti delle parti e del giudice enunciato dall'art. 3 del cod.proc.amm. non si esaurisce nel rispetto del limite dimensionale fissato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, ma deve comunque ispirare -e, anzi, presiedere a- l'impostazione dei ricorsi e di ogni altro scritto di parte, anche quindi al di sotto della detta soglia di lunghezza.

A conferma della persistente centralità del tema si segnala che nella Relazione del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini del 22 febbraio 2022 è stato affermato essere *“ineludibile una revisione, con la collaborazione indispensabile degli Avvocati, della attuale disciplina sulla sinteticità degli atti processuali, inclusi anche i provvedimenti giurisdizionali, dei quali occorre migliorare lo stile redazionale e l'intelligibilità, contenendone la lunghezza”* (Relazione cit., pag. 37).

Il decreto n. 167 del 2016 prevede che gli atti introduttivi dei giudizi rechino distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi: il che vale quanto dire che le narrative in “fatto” del ricorso non dovrebbero contenere già un’anticipazione dei motivi, che altrimenti verranno (e nella prassi, spesso, purtroppo vengono) esposti almeno due volte, con buona pace, appunto, del principio di sinteticità.

Il decreto dispone, inoltre, che anche memorie e repliche rechino in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi.

Più in generale, l’esperienza comune a noi tutti insegna che più si scrive, e più si rischia di far perdere di vista l’essenziale anche al più volenteroso dei lettori, sottraendolo alla sua attenzione. La sinteticità garantisce invece a chi vi si attenga una focalizzazione dell’attenzione, da parte del destinatario, che uno scritto prolisso non potrà mai sperare di attingere.

Il Giudice ha dunque bisogno di un’Avvocatura che faccia un uso sempre più convinto della sinteticità, per poter essere a sua volta più sollecito e produttivo (ma non solo: giacché il maggior tempo dedicato a letture di scritti non di rado sovrabbondanti finisce per essere inevitabilmente sottratto allo studio e alla riflessione sulle problematiche che la controversia stessa pone).

Le decisioni in rito emesse dal T.A.R.

Nel 2021 sono state pronunciate, come si diceva, n. 344 sentenze ordinarie. Di queste, 60 sono state decisioni dichiarative di improcedibilità del ricorso, 11 di cessazione della materia del contendere, 19 di inammissibilità del ricorso e 2 di irricevibilità; 7, infine, le declinatorie di giurisdizione.

Da questi dati si desume che l’incidenza delle decisioni in rito è stata, nell’ultimo anno, di circa il trenta per cento delle complessive sentenze emesse, sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

Va segnalato soprattutto il numero particolarmente basso delle decisioni di irricevibilità e inammissibilità, che denota un buon grado di attenzione, da

parte del Foro, per il rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa processuale per l'accesso alla Giustizia amministrativa.

Le decisioni di merito emesse dal T.A.R.: esiti

I dispositivi delle decisioni giurisdizionali, come l'esperienza professionale insegna, possono essere marcatamente differenziati da un giudizio all'altro: questo perché, *in primis*, ciascun motivo d'impugnazione potrebbe sfociare in un esito, in rito o nel merito, a sé stante, e perciò diverso da quello degli altri motivi di ricorso.

Non posso quindi non rimandare all'appendice di questa relazione per indicazioni più puntuali e analitiche sugli esiti dei giudizi.

Indicazioni significative, tuttavia, già si traggono -pur non senza le inevitabili semplificazioni- dalla valorizzazione degli esiti decisionali di maggiore frequenza, che sono, per le pronunce di merito, quelli compendati nelle contrapposte formule dell'accoglimento e del rigetto *tout court*.

Nel 2021 sono state pubblicate 96 sentenze ordinarie di accoglimento e 97 di rigetto. L'anno prima, rispettivamente, 92 e 55 (a ritroso, nel 2019 gli accoglimenti erano stati 120, a fronte di 98 reiezioni; nel 2018, per converso, queste ultime, assommando al numero di 113, avevano superato i soli 84 accoglimenti).

Negli ultimi due anni si è confermato, quindi, il dato tendenziale di lungo periodo denotante l'esistenza di un rapporto equilibrato tra accoglimenti e rigetti (raffronto che presso il T.A.R. ha visto di solito prevalere leggermente i primi sui secondi). Nell'ultimo anno i due valori sono risultati, peraltro, particolarmente vicini.

Le c.d. sentenze brevi

Nell'anno 2021 sono state emesse n. 53 sentenze brevi, di cui 20 di accoglimento, 17 reietive e 16 in rito. L'anno prima erano state 52 (di cui 9 accoglimenti, 17 rigetti, e le residue 26 in rito).

Nel 2019 le sentenze brevi erano state 43. Poi, a ritroso, 93 (nel 2018), 97 (2017), e 31 (2016).

Osservo incidentalmente che mentre il numero delle ordinanze cautelari costituisce una sorta di variabile indipendente, giacché tutte le relative domande devono comunque formare oggetto di trattazione pressoché immediata, la quantità delle sentenze in forma semplificata si conferma, invece, strettamente dipendente dal numero dei magistrati in servizio. Questo non solo per l'ovvia ragione che, quanto più numerosi sono i magistrati, tanto più elevato è il numero dei soggetti in condizione di emettere i provvedimenti in discorso. Ma anche, a monte, per il fatto che la presenza di un magistrato in più permetterebbe di ridurre la consistenza della quota di affari cautelari assegnabili a ciascun magistrato in veste di relatore, e consentirebbe, pertanto, anche un loro studio più approfondito, che porrebbe il collegio giudicante in una condizione di migliore produttività decisionale.

I riti camerati

A) Le ottemperanze

Ben 100 ricorsi di questa tipologia erano stati proposti nel corso del 2019. Ancor prima, i ricorsi di ottemperanza erano stati 85 nel 2018, 96 nel 2017 e di nuovo 100 nel 2016: e su questo ultimo dato era stato lanciato l'allarme dal mio predecessore nella relazione di apertura dell'anno giudiziario del 2017, allorché il presidente Silvestri aveva rimarcato l'anomalia per cui quasi un quarto del nuovo contenzioso era costituito, appunto, da ricorsi di ottemperanza.

I due ultimi anni, tuttavia, hanno fatto fortunatamente segnare una flessione, i ricorsi in ottemperanza essendo risultati 44 nel 2020 e 57 nel 2021 (contrazione ascrivibile in buona parte alla caduta delle ottemperanze *ex lege* Pinto: negli anni 2020 e 2021 non sono state infatti depositate ottemperanze per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001).

Nel 2021, dunque, i ricorsi di questo tipo hanno espresso solo il 13,38 % delle nuove iscrizioni, più o meno in linea con il corrispondente valore nazionale del 12,22 %.

Sarebbe però azzardato trarre dai dati più recenti ragioni di particolare ottimismo per il futuro. Sulla stampa¹ è recentemente emerso che questa Regione è la sesta tra le Regioni italiane con la più alta percentuale di Comuni in dissesto o riequilibrio finanziario, in tali condizioni versando ben il 26 % dei suoi Enti Locali.

Ma vediamo un po' più da vicino il contenzioso del quale si sta dicendo. Negli anni 2020-2021 più del 90 % delle ottemperanze è stato promosso per ottenere il pagamento di somme di denaro. Almeno un quarto dei relativi giudizi è stato instaurato a carico del Ministero della Salute, e altrettanti giudizi sono stati proposti nei confronti della Regione Molise. Quelli a carico di singoli Enti locali, o dell'ASREM, sono stati in numero sensibilmente inferiore.

Il Tribunale, per conseguire l'obiettivo soddisfacente che è proprio di queste procedure, si avvale per lo più, per la provvista dei commissari *ad acta*, della preziosa collaborazione degli Uffici di Prefettura: ciò è quanto comunemente avviene, in particolare, per le ottemperanze a carico di Enti locali o di Amministrazioni statali. Negli ultimi tempi il T.A.R., per non gravare oltre modo sugli Uffici di Prefettura, ha preso a sperimentare anche l'alternativa costituita dall'assegnazione dei compiti commissariali a personale dirigenziale preposto al Servizio di contabilità delle Amministrazioni debitorie, mediante incarico affidato *ratione muneris*.

B) Il silenzio

I ricorsi in materia di silenzio della Pubblica Amministrazione sono stati 20 nel 2021 e ben 27 l'anno prima, laddove negli anni precedenti erano stati, procedendo dal 2019 a ritroso, rispettivamente: 9, 12, 10, e infine 19 nel 2016. Anche la più recente dinamica di questo indicatore di settore non denota, quindi, tendenze particolarmente virtuose nella prassi delle Amministrazioni ubicate nel territorio regionale.

Dei 20 ricorsi in tema di silenzio dell'anno appena concluso, in particolare, 7 riguardano l'accreditamento delle strutture sanitarie o l'adeguamento delle tariffe per le attività sanitarie dei centri accreditati; 3 il rilascio di

¹ Il nuovo Molise, 31 gennaio 2022

autorizzazione per impianti di energia da fonti rinnovabili; 3 la conclusione di procedure di gara.

C) L'accesso

I ricorsi in questa ulteriore materia, 10 nel corso del 2020, sono saliti a 15 nel 2021 (in precedenza, sempre partendo dal 2019 e procedendo a ritroso, erano stati 3, 7, 11, e infine 7 nel 2016).

Il contenzioso di settore, pur se contenuto nelle sue cifre assolute, sta riprendendo quindi a montare: e questo costituisce un segnale poco confortante sulla vocazione alla trasparenza della Pubblica Amministrazione (la quale non di rado resiste alle richieste di accesso del privato con una ostinazione degna di miglior causa).

Tra le Amministrazioni più frequentemente convenute in giudizio in questa area di contenzioso non si possono non menzionare almeno la Regione Molise e l'A.S.R.E.M., che peraltro si trovano in buona compagnia.

Le domande cautelari

I ricorsi con richiesta di misura cautelare proposti nell'anno 2021 sono stati 235, cui vanno aggiunti 33 atti di motivi aggiunti corredati della stessa richiesta. Questo in un anno che ha visto depositare, complessivamente, n. 272 ricorsi ordinari, 62 atti di motivi aggiunti e 24 ricorsi con il rito appalti.

Nell'anno 2020, a fronte di un flusso di ricorsi in entrata di poco inferiore (ricorsi ordinari in numero di 263, 54 atti di motivi aggiunti e 16 ricorsi con il rito appalti), le domande cautelari erano state ancora più numerose: i ricorsi con richiesta di misura cautelate erano stati difatti ben 264, e 27 gli atti di motivi aggiunti recanti la stessa richiesta.

Rimane peraltro ancora oggi attuale la sostanziale anomalia per cui, in pratica, ben otto ricorsi o atti di motivi aggiunti su 10 sono corredati di domanda cautelare. Ne sono privi, in pratica, unicamente i ricorsi giurisdizionali proposti dal privato solo per non incorrere in decadenza, ossia a mero titolo tuzioristico.

Quanto all'incidenza delle richieste di misure cautelari presidenziali, negli ultimi due anni può dirsi, a spanne, che una istanza di tale genere sia intervenuta ogni sette domande cautelari indirizzate al Collegio (il *trend* riscontrabile negli anni precedenti ha però fatto segnare una frequenza anche maggiore, e prossima al rapporto di 1 a 5). Più in concreto, nel 2021 le istanze proposte *ex art. 56* cod.proc.amm. sono state complessivamente 39, e nel 2020 in numero di 45.

Globalmente, dal Tribunale sono state collegialmente emesse n. 202 ordinanze cautelari nel 2021 e 158 l'anno precedente.

Con riferimento ai tempi medi di definizione del giudizio cautelare ordinario, il dato assegnato al Tribunale nell'appendice alla Relazione del Presidente Frattini del 22 febbraio 2022 (pag. 706) è stato, con trentaquattro giorni, leggermente migliore rispetto alla durata media nazionale di trentasei giorni.

... e i loro esiti

Negli ultimi sei anni le ordinanze cautelari di accoglimento sono state quasi sempre meno numerose di quelle di segno reiettivo (i rigetti risultando superiori agli accoglimenti, indicativamente, di circa il 20%).

Negli ultimi due anni questo *trend* si è sostanzialmente confermato. Nel 2020 gli accoglimenti sono stati 56, a fronte di 79 rigetti; nel 2021 i primi sono stati 49 e i secondi ben 111.

La differenza di esiti è normalmente più marcata con riferimento ai decreti cautelari, per i quali il numero dei rigetti è stato quasi sempre più che doppio rispetto a quello degli accoglimenti.

Negli ultimi due anni anche questa tendenza si è andata consolidando. Nel 2021 ci sono stati 12 decreti di accoglimento e 28 di rigetto.

Due parole, infine, sull'istituto delle misure cautelari monocratiche.

Chi vi parla non avverte il bisogno di rammentare che la relativa istanza dovrebbe sempre essere specificamente motivata, poiché questo per lo più già avviene.

Più importante è il punto che della presentazione dell'istanza in discorso non potrebbe farsi un automatico duplicato dell'ordinaria domanda cautelare collegiale. Ciò potrebbe dar luogo a risultati (beninteso, al di là di ogni intenzione) distorsivi della fisiologia della complessiva fase cautelare, per

l'influenza che -nel bene e nel male- può di fatto venire dal precedente vaglio e pronunciamento presidenziale: la cautelare di competenza monocratica prevista dall'art. 56 cod.proc.amm., essendo ancorata dalla legge a condizioni più rigorose rispetto alla cautelare collegiale, è difatti mediamente più difficile da conseguire.

Gli ausiliari del giudice – Il patrocinio a spese dello Stato

Nell'anno 2020 sono stati nominati 28 ausiliari del giudice: segnatamente, 27 commissari *ad acta* e un verificatore. E nello stesso anno sono state disposte, con decreto presidenziale, quattro liquidazioni di compensi, che hanno riguardato due commissari e due verificatori.

Nell'anno 2021 sono stati nominati n. 38 ausiliari del giudice, tutti commissari *ad acta*. Sono state operate diciotto liquidazioni di compensi, di cui sedici con decreto presidenziale e due con decreto collegiale, tutte riguardanti commissari *ad acta*.

Le sedute della commissione preposta al vaglio delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'anno 2020 sono state 13, nel corso delle quali sono state esaminate 52 istanze, di cui 33 accolte e 19 respinte.

Nello stesso anno, a favore dei professionisti che avevano prestato il relativo patrocinio sono state disposte 38 liquidazioni di compenso, tutte con decreto presidenziale.

Nel 2021, invece, le sedute tenute dalla stessa Commissione sono state 8, durante le quali sono state trattate 27 istanze, delle quali 12 accolte, 12 respinte e 3 oggetto di istruttoria. E nell'anno sono state disposte 11 liquidazioni con decreto presidenziale e 3 con sentenza.

A conclusione di questa esposizione non posso, infine, che rivolgere una sentita e meritata espressione di ringraziamento al personale tutto del nostro Tribunale, che col proprio paziente lavoro di quotidiana collaborazione ha reso, e rende, concretamente possibile svolgere tutte le attività d'Istituto.

DICHIARO APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2022

APPENDICE A

PRONUNCE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE

ADOTTATE NEL 2021

Astreinte – art. 114, comma 4 lett. e) cod.proc.amm. - misura e quantificazione della penalità di mora.

Tar Molise, Sez. I, 31 marzo 2021, n. 132 – Pres. Gaviano, Est. Busico

La misura della penalità di mora deve essere ancorata sia al dato temporale riflettente la durata dell'eventuale futuro protrarsi dell'inosservanza del giudicato - essendo tale penalità strumento di coazione indiretta e stimolo all'esecuzione del *dictum giurisprudenziale* -, sia all'ammontare del credito oggetto della condanna rimasta ineseguita, e ciò in ragione della funzione sanzionatoria cui risponde l'*astreinte*, che è presidiata dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento.

La quantificazione della penalità di mora ex art 114, comma 4, lett. e) c.p.a, deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma complessiva che la parte ricorrente ha diritto di ricevere, correlata al trascorrere del tempo e comprensiva tanto della sorte capitale quanto delle spese dei gradi di giudizio liquidate in sentenza, quanto, infine, degli accessori maturati sino alla data di scadenza del termine assegnato in sede di ottemperanza all'Amministrazione per provvedere al pagamento.

La quantificazione concreta della penalità di mora deve, pertanto, necessariamente discostarsi dall'indicazione contenuta nell'ultima parte della norma (“detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”) in quanto un tasso legale irrisorio come quello attuale non sarebbe in grado di svolgere alcuna “funzione coercitivo-sanzionatoria” e finirebbe per giunta per frustrare la stessa finalità dell'istituto delle *astreinte* (nella specie l'*astreinte* è stata quindi fissata nella misura dello 0,5 % delle somme complessivamente dovute in base al titolo, per ogni mese di ulteriore ritardo).

Legittimazione attiva delle associazioni rappresentative di interessi collettivi – art. 81 c.p.c. - interesse di diretta pertinenza dei singoli operatori - tutelabilità - esclusione

Tar Molise, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 157 – Pres. Gaviano, Est. Busico

Nel processo amministrativo, che riflette la regola generale dell'art. 81 c.p.c., una associazione di categoria può agire in giudizio per far valere interessi suoi propri, ma non anche interessi propri dei singoli associati; questi ultimi, quali autonomi e responsabili soggetti di diritto, devono far valere i propri interessi in maniera autonoma, anche ove la controversia possa eventualmente interessare indirettamente la generalità degli appartenenti alla categoria: né una libera sostituzione processuale può trovare giustificazione sulla mera base dello Statuto dell'ente interessato, in quanto i casi di legittimazione straordinaria devono trovare fondamento nella legge (decisione su ricorso proposto dalla Associazione Italiana Ospedalità Privata per l'annullamento di atti che avevano previsto la riduzione o rimodulazione dei posti letto in strutture private accreditate col servizio sanitario regionale e nazionale).

Legittimazione ad agire in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Obbligo di affidamento dell'incarico di geologo mediante procedura ad evidenza pubblica – principio di concorrenza e di libertà di iniziativa economica ai sensi degli artt. 41 e 117 della Costituzione - articoli 49 e 56 TFUE

Tar Molise, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 229 – Pres. Gaviano, Est. Busico

L'art. 21-bis della l. n. 287 del 10 ottobre 1990 attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di proporre ricorso giurisdizionale ove abbia accertato l'esistenza di una lesione ai principi in materia di concorrenza: al cospetto di provvedimenti amministrativi idonei a provocare una distorsione delle dinamiche competitive di mercato, pertanto, l'Autorità Garante è legittimata a ricorrere in giudizio in ragione della sua funzione istituzionale di tutela della concorrenza e del mercato.

Nel caso in cui l'Amministrazione permetta che la scelta dei professionisti cui affidare le relazioni geologiche avvenga a opera delle stesse imprese esecutrici dei lavori pubblici sul sito interessato, essa viene meno al proprio obbligo istituzionale di rispettare i principi dell'evidenza pubblica e della concorrenza nella scelta del contraente. E detta illegittima alterazione delle logiche del mercato non può essere giustificata dalla prospettiva che, avendo i privati appaltatori assunto su di sé anche i costi per le indagini

geologiche, essi avrebbero così apportato un risparmio di spesa pubblica, in quanto mere economie di spesa non costituiscono ragioni idonee a sottrarre al mercato, mediante una impropria “esternalizzazione”, incarichi che la legge prevede siano attribuiti mediante confronto concorrenziale (la decisione ha accolto l’impugnazione ad opera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dei provvedimenti con i quali il Comune di Campobasso aveva stabilito di sospendere le procedure in precedenza attivate per l’individuazione di un professionista per la redazione delle indagini geologiche afferenti i lavori per una scuola materna e concesso alle stesse imprese affidatarie dell’appalto di farsi carico anche dell’effettuazione delle indagini geologiche, a proprie cure e spese).

Inesistenza della notifica del ricorso introduttivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021.

Tar Molise, Sez. I, 27 luglio 2021, n. 297 – Pres. Gaviano, Est. Busico

A seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 148/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod.proc.amm. limitatamente alle parole “*se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante*”, il giudice, quando accerta la nullità della notifica dell’atto introduttivo, foss’anche imputabile al ricorrente, deve provvedere a ordinarne la rinnovazione, salvi gli effetti sostanziali della domanda: tanto però non vale nel caso in cui la notifica viziata sia addirittura inesistente, avendo lo stesso Giudice delle Leggi evidenziato, nella sentenza n. 148/2021, come è “*in ragione del rapporto di accessorietà che intercorre tra il procedimento notificatorio e l’atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l’inesistenza*” (nella fattispecie il T.A.R. ha reputato inesistenti le due notifiche in rilievo in quanto la prima era diretta a un indirizzo di PEC inesistente, e la seconda era costituita da un messaggio privo degli indispensabili allegati: ricorso, procura alle liti e relata di notificazione, e quindi strutturalmente carente degli elementi essenziali occorrenti a integrare la sostanza di un atto giuridico qualificabile come notificazione)

Vincoli archeologici – dichiarazione di interesse culturale - oneri istruttori e motivazionali.

Tar Molise, Sez. I, 10 agosto 2021, n. 300 – Pres. Gaviano, Est. Busico

Ai fini della dichiarazione di interesse culturale di un complesso di beni ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 3, e 13 del d.lgs n. 42 del 2004 (nella specie, il sistema delle croci votive e viarie lungo il crinale di confine tra i comuni di Tufara e Castelvetero in Val Fortore), le raccomandazioni dettate dal Ministero della Cultura con atto prot. n. 5085 del 3 marzo 2009 impongono quale ineludibile passaggio istruttorio e motivazionale quello del confronto dell'Amministrazione con lo stato del dibattito storico-culturale intorno ai beni oggetto di possibile tutela. Il giudizio d'interesse culturale, pur conservando la propria natura tecnico-discrezionale, deve difatti poggiare su un ben definito fondamento tecnico-scientifico, e giovare di un riscontro, se non univoco, quantomeno oggettivamente riconoscibile presso la comunità scientifica di riferimento.

Conferimento incarico di direttore del servizio dell'avvocatura regionale – requisiti - abilitazione alla professione forense – iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati.

Tar Molise, Sez. I, 8 ottobre 2021, n. 341 – Pres. Gaviano, Est. Busico

E' illegittima, per insanabile contrasto con la inderogabile norma primaria di fonte statale dell'art 23 della l. n. 247 del 2012, la normativa del Regolamento regionale per il funzionamento dell'Avvocatura regionale nella parte in cui, per il conferimento dell'incarico di Direttore del relativo Servizio, non prescrive il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e dell'iscrizione dell'avvocato nell'elenco speciale annesso all'albo. L'art. 23 della legge n. 247/2012 prevede, difatti, che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici debba essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, e, per dare piena attuazione al principio dell'autonomia della struttura, dispone che la responsabilità dell'ufficio debba essere affidata *"ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in*

conformità con i principi della legge professionale" (la sentenza, che rimarca l'indeclinabile esigenza di garantire, sia per i singoli avvocati, sia, a maggior ragione, per il direttore del Servizio, il possesso di uno specifico requisito di competenza e autonomia professionale coerente con la norma statale, è stata assunta sull'impugnativa del regolamento della Regione Molise che aveva espunto la precedente previsione che il Direttore del Servizio doveva essere munito dell'abilitazione alla professione forense).

Inadempimento di una convenzione di lottizzazione - accertamento dell'obbligo del trasferimento di aree – giurisdizione amministrativa

Convenzione di lottizzazione - azione per l'adempimento - termine di prescrizione - decorrenza

Tar Molise, Sez. I, 12 luglio 2021, n. 271 – Pres. Gaviano, Est. Busico

La controversia avente ad oggetto le pretese scaturenti da una convenzione di lottizzazione rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f), del d.lgs. n. 104/2010, vertendo su obbligazioni derivanti da strumenti convenzionali che vanno ricompresi tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990, in materia di urbanistica ed edilizia.

Il termine decennale di prescrizione dell'azione per l'adempimento delle obbligazioni discendenti dalla convenzione di lottizzazione decorre dalla data di scadenza della convenzione, in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini, oppure dalla data del completamento delle opere medesime, ove avvenuta prima di tale scadenza.

Gare pubbliche - avvalimento interno – applicabilità anche per integrare i requisiti della mandataria

Tar Molise, Sez. I, 7 dicembre 2021, n. 416 – Pres. Gaviano, Est. Busico

L'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale "*La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*", deve essere coordinato con l'istituto di portata generale

dell'avvalimento, con la conseguenza che la mandataria di un Raggruppamento può avvalersi dei requisiti della/e mandante/i. anche per conseguire il possesso dei requisiti in misura maggioritaria. La locuzione “in ogni caso”, contenuta nello stesso comma 8, non deve difatti essere intesa come ostantiva alla possibilità di un avvalimento c.d. interno (non esistendo alcun elemento ermeneutico denotante un'intenzione legislativa di derogare alla libertà generale di ricorso all'istituto dell'avvalimento), ma ha la diversa e più limitata funzione di imporre comunque che la mandataria (con l'utilizzo di tutti i mezzi giuridici offerti dall'ordinamento, non escluso quindi lo stesso avvalimento interno) debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (il Tribunale ha conclusivamente osservato che sarebbe illogico accedere ad una interpretazione per cui il concorrente costituito da un'unica impresa possa liberamente giovare dell'avvalimento per partecipare *uti singulus* a una procedura di gara, mentre, invece, non potrebbe utilizzare l'istituto al più limitato scopo di concorrere come mandatario in un raggruppamento temporaneo).

Gare pubbliche - certificazione di DURC negativo - efficacia escludente
Gare pubbliche – Mancata indicazione dei costi della manodopera – efficacia escludente

Gare pubbliche - conflitto d'interessi - nozione

Gare pubbliche – requisito della comprovata esperienza di settore – riferibilità all'impresa concorrente

Tar Molise, Sez. I, 1° luglio 2021, n. 260 – Pres. Gaviano, Est. Busico

La certificazione negativa circa l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali comporta una presunzione legale *juris et de jure* di gravità, che obbliga la stazione appaltante, senza poterne sindacare il contenuto, a estromettere la concorrente dalla procedura evidenziale (il requisito deve sussistere fin dalla presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, ivi compresa la fase di esecuzione del contratto). L'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 sterilizza l'attitudine escludente dell'irregolarità, con previsione di stretta interpretazione, solo in caso di pagamento (o vincolante impegno a

pagare) antecedente alla “scadenza del termine di presentazione delle domande”.

La concorrente alla procedura di gara che abbia ommesso di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incorrendo quindi in una violazione dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti, deve essere esclusa dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, salvo che l’indicazione omessa fosse in concreto materialmente impossibile a causa delle disposizioni della legge di gara. Tale omissione rende infatti l’offerta incompleta, e impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sulla sua affidabilità, nonché ogni valutazione sulla congruità degli importi destinati a consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività di gestione del servizio.

Il conflitto d’interessi di cui all’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 non è solo quello realmente accertato, ma anche quello solo potenzialmente esistente, venendo in rilievo tutte le situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale, tra le quali è suscettibile d’inclusione anche la recente esistenza di un rapporto di collaborazione professionale e imprenditoriale non occasionale, bensì durato un significativo periodo di tempo e basato su una qualificata scelta fiduciaria.

Il requisito di partecipazione a una gara pubblica costituito dalla “comprovata esperienza” nello specifico settore interessato deve essere riferito, in via di principio, all’impresa in se stessa, potendo all’uopo farsi riferimento anche all’esperienza propria dei singoli soggetti che operino nell’ambito della sua compagine nella sola ipotesi in cui l’appartenenza delle persone fisiche alla società rivesta un carattere di stabilità tale da poter ravvisare, per loro tramite, una capacità tecnica indirettamente acquisita dall’impresa e inseribile nel suo *know how*.

Procedimento di VIA – Istruttoria – Conflitti tra pareri – Valutazione specifica – necessità

Apposizione di vincoli paesaggistici – Proposte di vincolo approvate a notevole distanza di tempo – verifica perdurare interesse pubblico specifico - Necessità

TAR Molise, Sez. I, 13 gennaio 2022, n. 3 – Pres. Gaviano, Est. Scali

È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento denegativo di VIA che, in presenza di valutazioni significativamente discordanti in tema di compatibilità ambientale acquisite nel corso del procedimento, e provenienti da organismi ugualmente muniti di competenze tecniche (il Servizio regionale pianificazione e gestione territoriale nonché l'Università del Salento –incaricata in surroga del Servizio regionale valutazioni ambientali ai sensi dell'articolo 14-ter c. 4 legge n. 241/1990-, da un lato, e la Soprintendenza, dall'altro), senza farsi carico in alcun modo delle pur manifeste discordanze esistenti tra gli avvisi raccolti, affermi aprioristicamente la superiorità dell'interesse alla tutela dell'ambiente espresso dalla Soprintendenza rispetto a qualsivoglia altro interesse, e omette, in definitiva, di spiegare perché, proprio in relazione alla tutela ambientale, dovessero essere meritevoli di considerazione unicamente le valutazioni della Soprintendenza, e, per converso, ignorate quelle di altri organismi pur parimenti muniti di *expertise* e competenze tecniche nella materia.

È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento di vincolo paesaggistico adottato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale senza una puntuale istruttoria volta a verificare – anche alla stregua delle immutazioni dell'area nel frattempo sopraggiunte - la perdurante attualità dell'interesse pubblico di settore riscontrato in occasione delle relative proposte di vincolo, ove assai risalenti nel tempo (fattispecie in tema di proposte di vincolo risalenti al 2001 ma approvate soltanto nel 2018).

Installazione di impianti fotovoltaici o solari – Diniego di autorizzazione ai fini paesaggistici - Motivazione generica e astratta - Insufficienza

TAR Molise, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 391 – Pres. Gaviano, Est. Scali

È viziato per difetto di motivazione il provvedimento di diniego di autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico o solare da porsi

sulla sommità di un edificio residenziale qualora, in assenza di palesi incongruenze dell'impianto proposto rispetto alle peculiarità del paesaggio protetto, la Soprintendenza si sia limitata ad affermarne in maniera aprioristica l'incompatibilità paesaggistica, con motivazione astratta e generica riferita, riferita, in termini sostanzialmente aprioristici, alla tipologia astratta d'impianto in questione (nel caso di specie la Soprintendenza aveva affermato apoditticamente che gli impianti fotovoltaici in questione confliggevano, per i "materiali componenti" e la "tipologia costruttiva", con i parametri paesaggistico-architettonici, senza esplicitare in alcun modo i termini effettivi di tale conflitto; né essa aveva indicato se fosse stato possibile ovviare a tali supposte criticità con appropriate modifiche progettuali).

Tetti di spesa nel settore sanitario – Fissazione integralmente retroattiva – Regole strutturali innovative - Tutela dell'affidamento della struttura sanitaria privata – Necessità

Tar Molise, Sez. I, 11 marzo 2021, n. 85 – Pres. Gaviano, Est. Scali

Ogni struttura sanitaria può ragionevolmente attendersi la possibilità di una riduzione dei tetti di spesa annuali anche nel corso dello stesso anno da questi interessato: ma deve ritenersi illegittima l'introduzione di una disciplina, integralmente retroattiva, che intervenga, in notevole ritardo, addirittura dopo che l'anno oggetto di regolamentazione a ritroso si sia già concluso, e detti nuove regole strutturali, ossia non modifiche solo quantitative dei budget, bensì modifiche di natura qualitativa (come quelle relative alla determinazione delle categorie di prestazioni remunerabili e al regime della loro remunerazione), senza considerazione alcuna dell'affidamento riposto dai privati.

Gara di appalto – Anomalia dell'offerta – Verifica di congruità dell'offerta – Obbligo di motivazione – Limiti

Tar Molise, Sez. I, 10 novembre 2021, n. 378 – Pres. Gaviano, Est. Scali

Nel procedimento di verifica dell'anomalia di un'offerta relativa ad una gara pubblica non è sempre necessario, per l'Amministrazione, confutare

analiticamente ogni singola deduzione sottopostale dall'impresa offerente, ma è sufficiente a fondare il giudizio finale di incongruità una motivazione che renda nella sostanza percepibile il percorso logico che ha condotto al loro mancato accoglimento, ed esterni le ragioni di inidoneità degli argomenti spesi dall'interessata per superare le criticità dell'offerta (nella specie, la dimostrazione che per effetto della rideterminazione dei costi dell'adetto alla manutenzione nel senso indicato dalla stazione appaltante l'appalto risultava in perdita è stata ritenuta di per sé sufficiente a giustificare la valutazione di incongruità dell'offerta della ricorrente, tenuto conto che un'offerta in perdita è per ciò stesso inattendibile).

Rapporto tra sistemi di acquisto regionali e centrali in ambito sanitario – Procedura di gara regionale pendente - Convenzione Consip – Art. 1 comma 449 della l. n. 296/2006 – Art. 1 comma 548 della legge n. 208/2015

Tar Molise, Sez. I, 25 maggio 2021, n. 189 – Pres. Gaviano, Est. Scali

La preferenza accordata dal legislatore agli acquisti centralizzati effettuati a livello regionale può operare solo se - e nella misura in cui - sul mercato siano contemporaneamente disponibili convenzioni stipulate sia dalla centrale di committenza regionale di riferimento, sia da Consip s.p.a. In assenza delle une o delle altre, viceversa, per l'ente interessato all'acquisto di determinati beni o servizi non si pone neppure astrattamente alcuna alternativa.

Allorché, pertanto, la convenzione regionale di settore manchi – e tanto più quando la gara regionale ancora pendente non abbia ad oggetto l'affidamento di una convenzione quadro, bensì di un comune appalto relativo a servizi pur analoghi a quelli oggetto della convenzione, l'ente avente un fabbisogno che la convenzione Consip sia in grado di soddisfare non può fare altro che aderirvi.

Sospensione dei procedimenti amministrativi ex art. 103 d.l. n. 18/2020 – Operatività anche a favore del privato partecipante al procedimento

Tar Molise, Sez. I, 1 ottobre 2021, n. 332 – Pres. Gaviano, Est. Scali

La sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020 (convertito nella L. n. 27/2020) deve ritenersi applicabile a favore

non solo della P.A., ma anche del privato partecipante al procedimento amministrativo che, a causa dell'emergenza pandemica in atto, possa avere subito delle difficoltà nell'esercitare tempestivamente le proprie prerogative nel procedimento stesso: ne consegue, in presenza di un preavviso di diniego comunicato quando il termine concesso agli istanti per presentare le proprie osservazioni non poteva avere effettivo corso (attesa, appunto, la sospensione dei procedimenti), l'illegittimità del provvedimento finale che sia stato adottato subito dopo senza il rispetto dell'anzidetta sospensione.

Art. 9 del Regolamento del Comune di Campobasso per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, radiotelevisivi e di radiodiffusione – Illegittimità

Art. 5, comma 3, lett. d) ed e), della legge regionale 20/2006 – certificato fideiussorio - interpretazione costituzionalmente orientata

Tar Molise, Sez. I, 2 novembre 2021, n. 364 – Pres. Gaviano, Est. Scali

La previsione contenuta nell'art. 9 del Regolamento del Comune di Campobasso per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, radiotelevisivi e di radiodiffusione, che dispone *sic et simpliciter* l'applicabilità agli impianti di telefonia mobile dei parametri e indici dettati dal P.R.G. e dal Regolamento edilizio, è illegittima nella parte in cui non considera le specificità tecniche e funzionali di tali impianti, e, ancor più segnatamente, manca di prevedere la possibilità di apportare deroghe ai limiti di altezza dei medesimi allorché ciò sia necessario per garantire un'adeguata copertura di rete sul territorio comunale (fattispecie in cui l'impianto sarebbe dovuto indeclinabilmente sottostare, in ragione della sua collocazione, a un limite di altezza di mt. 7,50).

L'articolo 5, comma 3, lett. d) ed e) della l.r. Molise n. 20 del 2006 deve essere interpretato in senso conforme ai principi sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche, e dunque alla Costituzione: la norma, nel riferirsi espressamente – e soltanto - all'esercizio dell'impianto, deve essere intesa nel senso che la produzione del certificato fideiussorio e dell'atto d'impegno per il caso di disattivazione sia necessaria ai soli fini della concreta messa in funzione dell'impianto stesso, senza quindi condizionare anche, a monte, il rilascio dell'autorizzazione.

Legittimazione al ricorso - Ente portatore di interessi collettivi – Requisito di rappresentatività**Interesse al ricorso – Persona fisica - Mera *vicinitas* – Insufficienza**

Tar Molise, Sez. I, 29 novembre 2021, n. 407 – Pres. Gaviano, Est. Scali

La legittimazione ad agire degli enti rappresentativi di interessi collettivi presuppone che questi possiedano il requisito della rappresentatività, e pertanto gli attributi della stabilità e continuità dell'attività associativa svolta al momento della presentazione del ricorso, al fine di escludere la possibilità che venga creato un ente esponenziale senza rappresentatività e stabilità pregresse al solo fine di proporre un determinato ricorso giurisdizionale, in elusione del principio della personalità dell'interesse al ricorso (nella specie il T.A.R. ha concluso, appunto, per l'inammissibilità del gravame proposto da un Comitato cittadino avverso un'autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 all'installazione di una stazione radio base, in quanto il Comitato si era costituito solo ai fini della proposizione dello specifico gravame e, oltretutto, con un numero ridotto di partecipanti).

La mera *vicinitas* (quale stabile collegamento territoriale con l'area interessata dall'intervento) di per sé considerata, non è sufficiente a denotare l'interesse al ricorso, se non accompagnata dalla dimostrazione di un effettivo danno: pertanto, in difetto di una simile dimostrazione, il ricorso proposto per l'annullamento dell'autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 all'installazione di una stazione radio base da cittadini neppure residenti nei terreni limitrofi a quelli in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Legittimazione a ricorrere – interesse individuale solo riflesso – insussistenza

T.A.R. Molise, 21 dicembre 2021, n. 447 – Pres. Gaviano, Est. Scalise

La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa

dal provvedimento stesso, e postula l'esistenza di un interesse all'annullamento dell'atto che, oltre a essere attuale e concreto, deve essere anche diretto: non può pertanto essere riconosciuta legittimazione a ricorrere a colui la cui situazione giuridica non risulti direttamente incisa dall'esercizio del potere amministrativo, ma si ricollegli a quella da esso investita solo mediante rapporti giuridici privati, tale posizione legittimando soltanto un eventuale intervento *ad adiuvandum*. Non è quindi possibile far valere, ai fini impugnatori, una posizione giuridica (nella specie, un contratto di sublocazione) che derivi al ricorrente dalla titolarità di un rapporto giuridico soltanto connesso con quello direttamente investito dai provvedimenti impugnati, in quanto il criterio focale per ancorare la legittimazione al ricorso è rappresentato dall'individuazione del soggetto direttamente inciso dall'esercizio del potere amministrativo del quale sono espressione gli atti in concreto impugnati.

Divieto di detenzione di armi e munizioni – estinzione di reato – motivazione puntuale - necessità

T.A.R. Molise, 13 dicembre 2021, n. 433 – Pres. Gaviano, Est. Scalise

Ai fini del divieto definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, una volta sopravvenuta l'estinzione del reato oggetto del richiamato provvedimento di condanna la coerenza dell'ordinamento e un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 39 del TULPS impongono all'Amministrazione di procedere ad una prognosi concreta che tenga conto del tempo trascorso e della condotta tenuta successivamente al fatto di reato, con l'onere di motivare specificamente i fatti che essa ritenga espressivi del non avvenuto completamento dell'emenda. Tale valutazione deve effettuarsi in concreto e avendo riguardo a tutti gli elementi a carico dell'interessato che presentino interesse e rilevanza attuali, e va condotta in modo tanto più stringente quanto più risalente è la condanna cui si riferisce.

Approvazione della proposta di aggiudicazione – silenzio assenso – configurabilità ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 - aggiudicazione definitiva – provvedimento espresso – necessità

T.A.R. Molise, 7 dicembre 2021, n. 418 – Pres. Gaviano, Est. Scalise

L'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ha per oggetto esclusivamente il procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, senza disciplinare quella definitiva, che, invece, trova la sua disciplina nell'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Questa seconda norma, infatti, dimostra la necessità che l'aggiudicazione, stanti i delicati e complessi interessi ad essa sottesi, debba necessariamente rivestire le forme del provvedimento espresso: pertanto, in caso di inutile decorso del termine previsto dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il silenzio-assenso formatosi sulla proposta di aggiudicazione non integra il perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva, la quale richiede sempre una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante; il decorso del citato termine determina, invece, solo l'approvazione della proposta di aggiudicazione

Edilizia - repressione di abusi – istanza di vicino o confinante - obbligo di provvedere – sussistenza - condizioni

T.A.R. Molise, 8 novembre 2021, n. 377 – Pres. Gaviano, Est. Scalise

Sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di accertamento e repressione di abusi edilizi che sia stata formulata dal proprietario del fondo vicino o confinante o, più ampiamente, da altri soggetti che si trovino in una posizione qualificata di stabile collegamento derivante dalla titolarità di un diritto reale o da un rapporto obbligatorio con la zona in cui ricade il manufatto abusivo, e possano ritenersi titolati, in forza di ciò, a pretendere dal Comune la demolizione del fabbricato che leda il loro interesse al corretto assetto urbanistico e ambientale dei luoghi. A tali soggetti va pertanto riconosciuta una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo essi gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla loro proprietà.

Extracomunitari – annullamento o diniego del titolo di soggiorno - art. 4, comma 2, e art. 5, comma 8-bis, del d. lgs n. 286/1998 – rapporto di lavoro fittizio – accertamento – onere della prova

T.A.R. Molise, 5 novembre 2021, n. 375 – Pres. Gaviano, Est. Scalise

L'allegazione di documentazione lavorativa finalizzata a creare l'apparenza di un rapporto di lavoro in realtà inesistente (o esistente in forme completamente diverse) costituisce *ex se* un giustificato motivo di annullamento o diniego del titolo di soggiorno, e questo sia ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 8-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998, sia in base al diritto internazionale (v. CEDU Sez. I 14 febbraio 2012, Antwi, punti 98 e 104; Corte giustizia UE sez. IV, 14/03 n. 557/2019), e anche a prescindere dalle conseguenze penali a carico dello straniero. Il carattere fittizio del rapporto di lavoro non richiede poi una preventiva pronuncia giurisdizionale, ma può ben essere accertato anche attraverso ispezioni e verifiche delle autorità amministrative o di pubblica sicurezza che abbiano fornito indici univoci e concordanti, in presenza dei quali diventa onere del lavoratore extracomunitario allegare documentazione di segno opposto deponente per l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro.

APPENDICE B

DATI STATISTICI RELATIVI

AI RICORSI INTROITATI E ALL' ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

SVOLTA DAL TAR MOLISE PER GLI ANNI 2020 E 2021

ANDAMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2020

RICORSI PENDENTI al 1/1/2020	684
------------------------------	------------

RICORSI DEPOSITATI ANNO 2020	373*
------------------------------	-------------

* di cui 5 sono stati annullati in quanto duplicati

RICORSI DEFINITI	
CON SENTENZA	225
CON SENTENZA BREVE	52
CON ORDINANZA COLLEGALE	2
CON DECRETO DECISORIO	38
CON DECRETO PRESIDENZIALE	1
CON DECRETO INGIUNTIVO	1
TOTALE	319

RICORSI PENDENTI AL 31/12/2020	733
--------------------------------	------------

INCREMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2020	49
-------------------------------------	-----------

RICORSI PERVENUTI ANNO 2020

RICORSI PERVENUTI PER TIPOLOGIA	
ORDINARI	268 (di cui 5 annullati perché duplicati)
ACCESSO AI DOCUMENTI (ART. 116 C.P.A.)	10
ELETTORALI	0
RICORSI AVVERSO IL SILENZIO DELLE PP.AA. (ART. 117 C.P.A)	27
OTTEMPERANZA	44
RICORSI PER INGIUNZIONE	1
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	1
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA	1
RISARCIMENTO DEL DANNO	1
RITO ABBREVIATO	2
RITO APPALTI	16

TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	2
TOTALE	373

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE	
ACCESSO AI DOCUMENTI	10
AGRICOLTURA E FORESTE	1
AMBIENTE	5
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	16
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	45
CACCIA E PESCA	1
CARABINIERI	4
COMMERCIO, ARTIGIANATO	4
COMUNE E PROVINCIA	16
DEMANIO STATALE, REGIONALE	14
EDILIZIA ED URBANISTICA	34
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	39
ENTI PUBBLICI	2
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	1
FORZE ARMATE	4
ISTRUZIONE PUBBLICA	8
POLIZIA DI STATO	1
PROFESSIONI E MESTIERI	3
PUBBLICO IMPIEGO	23
REGIONE	45
SERVIZI PUBBLICI	6
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	29
STRANIERI	38
UNIVERSITA'	10
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	8
TOTALE	368

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI	
RICORSI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE	264

RICORSI CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO	43 (di cui 4 annullati poiché duplicati)
TOTALE	307

RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI	
MOTIVI AGGIUNTI	21
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE	27
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE E DECRETO CAUTELARE URGENTE	6
TOTALE	54

RICORSI INCIDENTALI	
RICORSI INCIDENTALI	6

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2020	
---	--

SENTENZE	228 ²
SENTENZE BREVI	52
DECRETI DECISORI	38
ORDINANZE CAUTELARI	158
DECRETI CAUTELARI	78
DECRETI COLLEGIALI	3
ORDINANZE COLLEGIALI	104 ³
DECRETI PRESIDENZIALI	70 ⁴
ORDINANZE PRESIDENZIALI	2
DECRETI INGIUNTIVI	1
TOTALE PROVVEDIMENTI	734

² Il dato comprende n. 3 sentenze che non definiscono il ricorso: Sent. nn. 29/2020, 31/2020 e 75/2020

³ Il dato comprende n. 2 ordinanze collegiali che definiscono il ricorso: Ord. Coll. nn. 51/2020 e 340/20220 (dichiara incompetenza e indica il TAR competente)

⁴ Il dato comprende n. 1 decreto presidenziale che definisce il ricorso: Decreto Pres. n. 103/2020 (dichiara estinto)

ESITI RICORSI ANNO 2020

ESITI RICORSI SENTENZIATI - SENTENZE	
ACCOGLIE	92 ⁵
ACCOGLIE PARZIALMENTE/ACCOGLIE PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE/DICHIARA INAMMISSIBILE	10
ACCOGLIE E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	5
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE/ACCOGLIE PARZIALMENTE/RESPINGE E CONVERSIONE DEL RITO	3 ⁶
RESPINGE	55 ⁷
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE	5
DICHIARA INAMMISSIBILE/DIFETTO DI GIURISDIZIONE	20
DICHIARA IMPROCEDIBILE	31
DICHIARA ESTINTO/PRENDE ATTO RINUNZIA	6
DICHIARA INCOMPETENZA PER TERRITORIO	1
TOTALE	228

ESITI RICORSI SENTENZIATI – SENTENZE BREVI	
ACCOGLIE	7
ACCOGLIE PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	2
RESPINGE	17
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE	1
DICHIARA INAMMISSIBILE/ DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	18
DICHIARA IMPROCEDIBILE	6
PRENDE ATTO RINUNZIA	1
TOTALE	52

ESITI ALTRI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2020

ESITI ORDINANZE CAUTELARI	
ACCOGLIE FISSA UDIENZA PUBBLICA	56
RESPINGE	74
RESPINGE E FISSA UDIENZA PUBBLICA	5
FISSA UDIENZA PUBBLICA	13

⁵ Il dato comprende esiti plurimi comunque riconducibili all'accoglimento del ricorso

⁶ Il dato comprende esiti plurimi che non definiscono il ricorso

⁷ Il dato comprende esiti plurimi comunque riconducibili al rigetto del ricorso

INTERLOCUTORIA	4
PRENDE ATTO DELLA RINUCIA/FISSA UDIENZA PUBBLICA	4
RINVIO ALTRA DATA	2
TOTALE	158

ESITI DECRETI CAUTELARI	
ACCOGLIE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	15
RESPINGE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	58 ⁸
PRENDE ATTO DELLA RINUZIA/INTERLOCUTORIO	4
RINVIA ALTRA DATA	1
TOTALE	78

⁸ Il dato comprende anche n. 2 provvedimenti cautelari con esito solo: respinge

ANDAMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2021

RICORSI PENDENTI al 01/01/2021	733
--------------------------------	-----

RICORSI DEPOSITATI ANNO 2021	413*
------------------------------	------

* di cui 3 sono stati annullati in quanto duplicati

RICORSI DEFINITI	
CON SENTENZA	345 ⁹
CON SENTENZA BREVE	53
CON ORDINANZA COLLEGIALE	0
CON DECRETO DECISORIO	33 ¹⁰
CON DECRETO PRESIDENZIALE	18
CON DECRETO INGIUNTIVO	0
CON DECRETO COLLEGIALE	0
TOTALE	449

RICORSI PENDENTI AL 31/12/2021	697
--------------------------------	-----

DECREMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2021	32
-------------------------------------	----

RICORSI PERVENUTI ANNO 2021

RICORSI PERVENUTI PER TIPOLOGIA	
ORDINARI	274 (di cui 2 annullati perché duplicati)
ACCESSO	15
ELETTORALI	2
RICORSI AVVERSO IL SILENZIO DELLE PP.AA.	20
OTTEMPERANZA	58 (di cui 1 annullato perché duplicato)
RICORSI PER INGIUNZIONE	0
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA	5

⁹ Il dato comprende n. 11 sentenze che riuniscono più ricorsi (Sent. nn. 5, 11, 81,189, 230, 234, 270, 271, 315, 364, 399 – anno 2021)

¹⁰ Dal dato sono stati espunti n. 2 decreti decisori di liquidazione compenso che non definiscono (Decreti nn. 82 e 83/2021)

RISARCIMENTO DEL DANNO	3
RITO ABBREVIATO	0
RITO APPALTI	24
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	13
TOTALE	413

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE	
ACCESSO AI DOCUMENTI	14
AGRICOLTURA E FORESTE	4
AMBIENTE	20
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	21
APPALTI SANITA'	2
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	44
CACCIA E PESCA	1
CARABINIERI	10
COMMERCIO, ARTIGIANATO	3
COMUNE E PROVINCIA	17
DEMANIO STATALE, REGIONALE	3
EDILIZIA ED URBANISTICA	37
ELEZIONI	2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	56
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	3
FARMACIA	1
FORZE ARMATE	2
INDUSTRIA	1
INQUINAMENTO	1
ISTRUZIONE	7
POLIZIA DI STATO	6
PROFESSIONI E MESTIERI	3
PUBBLICO IMPIEGO	24
REGIONE	7
SERVIZI PUBBLICI	3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	74
SICUREZZA PUBBLICA	12
STRANIERI	26
UNIVERSITA'	5

CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	1
TOTALE	410¹¹

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI	
RICORSI CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA	236 (di cui 1 annullato perché duplicato)
RICORSI CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE URGENTE	37 (di cui 1 annullato perché duplicato)
TOTALE	273

RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI	
MOTIVI AGGIUNTI	26
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE	33
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE E DECRETO CAUTELARE URGENTE	3
TOTALE	62

RICORSI INCIDENTALI	
RICORSI INCIDENTALI	4

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2021	
SENTENZE	344 ¹²
DISPOSITIVO DI SENTENZA	1
SENTENZE BREVI	53
DECRETI DECISORI	35 ¹³
ORDINANZE CAUTELARI	202
DECRETI CAUTELARI	42
DECRETI COLLEGIALI	2
ORDINANZE COLLEGIALI	79

¹¹ Il dato è depurato dei 3 ricorsi annullati su richiesta di parte, poiché duplicati

¹² Il dato comprende anche n. 13 provvedimenti che non definiscono il giudizio (Sent. nn. 172, 184, 227, 228, 236, 237, 246, 247, 266, 360, 446, 385, 395 – anno 2021)

¹³ Il dato comprende anche n. 2 decreti di liquidazione del compenso

DECRETI PRESIDENZIALI	54
ORDINANZE PRESIDENZIALI	2
TOTALE PROVVEDIMENTI	814

ESITI RICORSI ANNO 2021

ESITI RICORSI SENTENZIATI - SENTENZE	
ACCOGLIE	96 ¹⁴
ACCOGLIE PARZIALMENTE/ACCOGLIE PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE/ACCOGLIE E RESPINGE	22
ACCOGLIE E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	27
RESPINGE	97 ¹⁵
DICHIARA IMPROCEDIBILE	60
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE	11
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	7
PROVVEDE SULL'ISTANZA	1
DICHIARA INAMMISSIBILE	19
PRENDE ATTO RINUNZIA	2
DICHIARA IRRICEVIBILE/CONVERSIONE DEL RITO	2
TOTALE	344

ESITI RICORSI SENTENZIATI – SENTENZE BREVI

ACCOGLIE	19
ACCOGLIE E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1
ACCOGLIE PARZIALMENTE	1
RESPINGE	16
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE	4
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	5
DICHIARA IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1
DICHIARA INAMMISSIBILE	2
DICHIARA IRRICEVIBILE	4
TOTALE	53

¹⁴ Il dato comprende esiti plurimi comunque riconducibili all'accoglimento del ricorso

¹⁵ Il dato comprende esiti plurimi comunque riconducibili al rigetto del ricorso

ESITI ALTRI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI ANNO 2021

ESITI ORDINANZE CAUTELARI	
ACCOGLIE FISSA UDIENZA PUBBLICA	49
RESPINGE	111
RESPINGE/INTERLOCUTORIA E FISSA UDIENZA PUBBLICA	15 ¹⁶
FISSA UDIENZA PUBBLICA	13
DICHIARA IMPROCEDIBILE	2
PRENDE ATTO DELLA RINUCIA	7
RINVIO ALTRA DATA	5
TOTALE	202

ESITI DECRETI CAUTELARI	
ACCOGLIE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	12
RESPINGE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	28
DICHIARA INAMMISSIBILE	1
DICHIARA INAMMISSIBILE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	1
TOTALE	42

¹⁶ Il dato comprende anche pronunce di tipo solo interlocutorio